

PATTUIZIONI TRA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

(artt. 4, paragrafo 8., 28 del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016)

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale in Borgo S. Spirito 3, rappresentata dal suo legale rappresentante (Direttore Generale), Dott. Angelo Tanese,

E

Soc., rappresentata

Premessa

- l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Titolare) riferibili agli interessati, sia utenti di servizi aziendali che dipendenti dell'Azienda;
- il servizio affidato al Fornitore in forza di..... implica il trattamento di dati personali e il Titolare è tenuto, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, a fornire legittimazione (autorizzazione) al Fornitore al fine di consentirgli di effettuare il trattamento di soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per l'esecuzione del medesimo servizio;
- ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016), il soggetto che effettua il trattamento per conto del Titolare del trattamento, come il suddetto Fornitore, deve assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Responsabile o Responsabile iniziale del trattamento);
- il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza della suddetta normativa e di essere in grado di esercitare il ruolo di Responsabile del trattamento, con impegno ad osservare e far osservare, per quanto di propria competenza sul trattamento, la normativa in questione, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di Controllo) e quanto stabilito nel presente atto;

Tutto ciò premesso, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, quale Titolare del Trattamento, e, quale Responsabile del trattamento, stabiliscono, di comune accordo, le seguenti pattuizioni.

Art. 1

(Autorizzazione e limiti del trattamento)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Titolare del trattamento, con il presente atto, autorizza il Fornitore, ovvero il Responsabile del trattamento, ad effettuare il trattamento, con utilizzo:
 - a) in via principale, di soli dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - b) in via subordinata, soli dati personali, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati anonimi;
 - c) in ultima ipotesi, anche dati personali particolari, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati personali e;
3. dei dati nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza per dare esecuzione al servizio, con divieto di utilizzazione per finalità diverse, salvo ulteriore finalità imposte dalla legge.
4. Non è consentita la diffusione di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona mentre la comunicazione e diffusione di altri dati personali e particolari (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica) è consentita solo a condizione che tali operazioni siano previste da specifiche disposizioni di legge, da altre specifiche pattuizioni relative al servizio affidato o da altra successiva pattuizione.

Art. 2

(Obblighi del Responsabile del trattamento)

1. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza della sopra citata normativa sulla protezione dei dati personali e del presente atto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla medesima normativa, fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.
2. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assicura che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
3. Il Responsabile assume l'impegno di applicare le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
 - l'accesso fisico o informatico (mediante credenziali informatiche) ai dati personali a soli incaricati del trattamento (anche a quelli designati dal Titolare) e solo se tale accesso sia strettamente necessario per consentirgli di adempiere ai compiti loro assegnati.
4. Il Responsabile, relativamente alle persone fisiche di cui si avvale nel fornire il servizio affidatogli, si impegna:
 - a. ad autorizzare, per iscritto, a compiere operazioni di trattamento soli incaricati che si siano impegnati, per iscritto, all'obbligo di riservatezza e/o assicura che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - b. ad impartire istruzioni sul corretto trattamento nonché a vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
 - c. se l'accesso è da consentire a particolari incaricati (persone fisiche con compiti di Amministratore di Sistema), al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009). Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo;
5. Il Responsabile, nel caso in cui sia prevista la raccolta dati pertinenti e necessari per l'esecuzione del servizio, si impegna a fornire agli interessati (utenti del servizio) l'informativa sul trattamento dei dati personali (esplicitandovi gli estremi identificati del Responsabile e del Titolare per il cui conto è effettuato il trattamento) e, se del caso, , acquisire da essi la debita autorizzazione al trattamento (consenso).
6. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal

medesimo e/o al suo Responsabile per la protezione dei dati personali, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

7. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo ed ogni altra notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario e, senza ingiustificato ritardo, di qualsivoglia violazione di dati personali e dell'eventuale nomina di sub-responsabili di cui al successivo articolo.
8. Il Responsabile ha facoltà di consultare il Responsabile per la protezione dei dati personali del Titolare per ogni questione relativa al trattamento di propria competenza.

Art. 3

(Sub-responsabili del trattamento in Italia)

1. Se consentito il subappalto dalla Convenzione/Contratto per l'affidamento del servizio, col presente atto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile iniziale del trattamento a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del Servizio.
2. Nel caso in cui il Responsabile iniziale del trattamento faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla succitata normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile iniziale del trattamento si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descrive analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della normativa vigente, del presente atto e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.
3. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.
4. Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Cliente di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Art. 4

(Sub-responsabili del trattamento all'estero)

5. Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo, il Responsabile si impegna, a stipulare con eventuali subfornitori o società della medesima Holding (controllante o operative) di cui fa parte, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea. L'elenco delle decisioni di adeguatezza e delle clausole contrattuali, al riguardo, utilizzabili, sono reperibili sul seguente link: <http://garanteprivacy.it/home/provvedimenti->

normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#2). In ogni caso, fermo restando quanto stabilito nel comma 3 del precedente articolo, il Responsabile assume anche l'impegno a dare contezza delle clausole contrattuali concluse e/o, in caso l'esecuzione del servizio preveda raccolta di dati ai sensi del comma 5 dell'art. 2, dell'apposita deroga (ulteriore consenso, specifico da parte dell'interessato al trasferimento).

6. Rimane a carico del Titolare la richiesta del consenso sia al trattamento sia al trasferimento dei dati all'estero nel caso in cui alla raccolta dati debba provvedere il Titolare e se ciò è stabilito dalla Convenzione/contratto di affidamento del servizio.

Art. 5

(Cessazione del trattamento)

1. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del Servizio, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto:
 - a) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.
 - b) Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della suddetta dichiarazione.
2. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del trattamento e loro riutilizzo, anche in costanza del rapporto in essere, il Responsabile si impegna ad osservare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13.10.2008 (pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008) o sue eventuali modifiche.

Art. 6

(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto sopra previsto e delle altre previsioni in materia di trattamento contenute nella Convenzione/Contratto e relativi allegati e documenti di gara, il Responsabile sarà soggetto a contestazione da parte del titolare del trattamento. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento. Il fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 3 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il titolare del trattamento non le ritenga condivisibili si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità: **(STABILIRE LE PERCENTUALI, es.:**
 - a. 0,1 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla prima inadempienza;
 - b. 0,2 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla seconda inadempienza;
 - c. 0,4 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla terza inadempienza;
 - d. 0,5 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla quarta inadempienza.
2. Per l'applicazione delle suddette penalità, come per le responsabilità, risarcimento dei danni e rimedi, vale anche quanto stabilito, in materia, dalla Convenzione/Contratto e/o da relativi allegati e/o atti di gara.

Art. 7

(Compenso)

3. Resta inteso tra le parti che il presente atto non comporta alcun diritto a Responsabile iniziale del trattamento ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per il trattamento, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dei rapporti con il Titolare o con eventuali sub-responsabili del trattamento.

Art. 8

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla succitata normativa di protezione dei dati personali, alla Convenzione/Contratto, ai relativi allegati e documenti di gara di cui il presente documento ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Rimangono fermi altri obblighi in materia di trattamento del Fornitore nei confronti di altro Titolare o Responsabile del trattamento se previsti dalla Convenzione/Contratto, dai relativi allegati e documenti di gara.
3. Le parti si danno reciprocamente atto di essersi informate sul trattamento dei dati che riguardano le medesime parti.

Art. 9

(Efficacia delle pattuizioni)

1. Le pattuizioni del presente atto avranno efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere.

Art. 10

Accettazione espressa clausole contrattuali

1. Il sottoscritto _____, in qualità di _____
e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che la sottoscrizione del presente atto vale come formale e sostanziale accettazione tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (*Autorizzazione e limiti del trattamento*), Articolo 2 (*Obblighi del Responsabile del trattamento*), Articolo 3 (*Sub-responsabili del trattamento in Italia*), Articolo 4 (*Sub-responsabili del trattamento all'estero*), Articolo 5 (*Cessazione del trattamento*), , Articolo 6 (*Sanzioni*), Articolo 7 (*Compenso*), Articolo 8 (*Rinvio*), Articolo 9 (*Efficacia delle pattuizioni*).

Roma, li

Il Titolare del trattamento
(Azienda Sanitaria Locale Roma 1)
Dott. Angelo Tanese

Il Responsabile del Trattamento
(Soc.)

.....

.....